

25210/15



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 07/05/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. SEVERO CHIEFFI
- Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO
- Dott. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI
- Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI
- Dott. GIACOMO ROCCHI

- Presidente - N. **487/2015**
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 27160/2014
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza n. 651/2013 TRIBUNALE di TERAMO, del
21/02/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. **GIUSEPPE CORSANITI**
che ha concluso per *l'insindacabilità del ricorso*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv. *che si riferisce alla memoria depositata
dell'imputato*

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata il 21.02.2014 il Tribunale di Teramo ha condannato l'imputata G alla pena di € 200 di ammenda, oltre al risarcimento del danno (e alla rifusione delle spese) in favore delle persone offese costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio civile, per il reato di molestie e disturbo alle persone ex art. 660 cod. pen. commesso col mezzo del telefono nel periodo dai 15 aprile al 28 luglio 2011.

2. Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore dell'imputata avv. chiedendo l'annullamento o la riforma della sentenza impugnata e l'assoluzione della / on le formule indicate nell'atto di gravame, nonché in subordine la riduzione della pena, la non menzione della condanna e l'azzeramento del risarcimento del danno, per i motivi ivi indicati.

3. Con successiva memoria in data 18.11.2014 da lei sottoscritta personalmente, l'imputata ha dedotto la sussistenza dell'abilitazione del difensore a proporre ricorso per cassazione, in quanto iscritto all'ordine degli avvocati di Foggia e nel collegio de advocat di San Feliu de Llobregat, abilitato all'esercizio della professione forense innanzi al Tribunale supremo spagnolo; con ulteriore memoria del 19.02.2015 l'imputata ha dedotto motivi aggiunti d'impugnazione e svolto argomenti illustrativi delle originarie censure.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per l'assorbente ragione che l'impugnazione è stata proposta con atto sottoscritto da un difensore (i.e. v. che non risulta iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

2. Occorre ribadire che il ricorso per cassazione che non sia proposto personalmente dall'imputato (ipotesi che non ricorre nel caso di specie) deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613 comma 1 cod.proc.pen.), da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale: la relativa causa di inammissibilità integra un vizio originario dell'atto, che lo rende idoneo alla finalità processuale perseguita e che osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione, anche quando si tratti, come nel caso in esame, di un appello che deve essere qualificato come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568 comma 5 cod.proc.pen. (trattandosi del solo mezzo ordinario di impugnazione esperibile avverso le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda, dichiarate inappellabili dall'art. 593 comma 3 del codice di rito), e che non potrebbe essere sanato nemmeno dal successivo conseguimento da parte del difensore della specifica abilitazione richiesta, né dai motivi nuovi che fossero presentati da un difensore cassazionista (ovvero dall'imputato personalmente) dopo la scadenza del termine per impugnare (Sez. 1 n. 33272,

del 27/06/2013, Rv. 256998).

Del tutto inconferenti a superare la suddetta ragione di inammissibilità del ricorso sono le argomentazioni svolte dall'imputata nella memoria in data 18.11.2014, con particolare riguardo all'allegata abilitazione dell'

esercizio della professione forense in Spagna per effetto della sua iscrizione nel collegio de advocat di San Fellu de Llobregat, e ciò per l'assorbente e decisivo motivo che l'atto di gravame è stato proposto dal difensore in qualità di avvocato iscritto nell'albo del Foro di Foggia, ciò che esige, per poter esercitare il patrocinio dinanzi a questa Corte Suprema, la speciale abilitazione derivante dall'iscrizione nell'albo indicato nell'art. 613 comma 1 del codice di rito; se il difensore avesse inteso far valere la diversa abilitazione professionale conseguita in Spagna, d'altronde, avrebbe dovuto dimostrare la sua iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati stabiliti di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 96 del 2001 (Sez. Un. civili n. 28340 del 22/12/2011, Rv. 620151), che postula, per l'esercizio del patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati cassazionisti prevista dall'art. 9 del suddetto D.Lgs. n. 96 del 2001, il cui testo normativo - emanato in attuazione della direttiva 98/5/CE - ha ridisegnato l'intera disciplina della materia relativa all'esercizio della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, superando il precedente disposto dell'art. 8 legge n. 31 del 1982 evocato dalla ricorrente.


3. Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione pecuniaria che si stima equo quantificare in 1.000 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso il 7/05/2015

Il Consigliere estensore
Enrico Giuseppe Sandrini



Il Presidente
Severo Chieffi

